

**CITTADINO SI SPACCIA PER POLIZIOTTO: quale illecito? - Cassazione penale sez. VI sentenza 01.08.2012 n. 31427**

*... (omissis)... Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è infatti necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura (Sez. VI, 17 marzo 2009, dep. 23 giugno 2009, n. 26178), situazione in concreto esclusa dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello. Mentre, ciò che rileva ai fini della fattispecie di cui all'art. 498 - che ora integra solo un illecito amministrativo - è l'attribuirsi una qualifica di pubblico funzionario, anche attraverso l'abusivo uso di contrassegno senza alcun concreto esercizio di atti inerente a tali funzioni ... (omissis)...*

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza 14 marzo 2011, in riforma della decisione 24 aprile 2008 di primo grado, ha dichiarato P.B. responsabile del solo reato di cui all'art 347 c.p. per essersi attribuito la funzione di agente della polizia di Stato, in tal modo usurpando funzioni pubbliche; fatto commesso il 19 settembre 2005.

A fronte dell'impugnazione volta a contestare le conclusioni del giudice di primo grado circa l'attendibilità di quanto riferito dalla persona offesa, la Corte d'appello ha condiviso le conclusioni cui è giunto il giudice di primo grado sull'attendibilità della R.M. che ebbe in dettaglio a raccontare l'accaduto, e altresì condiviso la qualificazione giuridica attribuita alla condotta realizzata.

2. La difesa propone ricorso e deduce:

- Inosservanza di legge con riferimento alla condanna per il solo reato previsto dall'art. 347 c.p. ancorché fosse stata esclusa la sussistenza del delitto di tentata violenza privata, che costituiva la parte della condotta mediante la quale, in base all'imputazione, fu commesso il reato di usurpazione di pubbliche funzioni; quanto a tale ultimo reato il ricorrente rileva che l'imputazione non fa cenno alcuno all'usurpazione bensì alla sola attribuzione di funzioni, condotta giuridicamente diversa rispetto a quella richiesta per la configurazione del reato.

In conclusione, dovrebbe essere dichiarata la nullità della sentenza e la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

2.1. il ricorrente ha presentato motivi nuovi con i quali pone in rilievo l'insussistenza del delitto di usurpazione di funzioni perché in concreto non vi è stato esercizio di funzioni pubbliche.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

Una volta circoscritta la dinamica dei fatti all'esclusiva condotta di attribuzione di funzioni pubbliche senza che vi sia stato alcun concreto esercizio di tali funzioni, il fatto va ricondotto nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 498 c.p. poiché in concreto vi è stato un mera attribuzione indebita di un pubblico servizio; reato depenalizzato dall'art. 43 della legge 43 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507.

Per la configurabilità del reato di usurpazione di funzioni pubbliche è infatti necessario che la condotta realizzi in concreto un indebito esercizio di funzioni pubbliche in assenza di una legittima investitura (Sez. VI, 17 marzo 2009, dep. 23 giugno 2009, n. 26178), situazione in concreto esclusa dalla ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello. Mentre, ciò che rileva ai fini della fattispecie di cui all'art. 498 - che ora integra solo un illecito amministrativo - è l'attribuirsi una qualifica di pubblico funzionario, anche attraverso l'abusivo uso di contrassegno senza alcun concreto esercizio di atti inerente a tali funzioni.

In particolare, ciò che distingue le due fattispecie é dunque il bene tutelato: l'una, quella prevista dall'art. 347 c.p., tutela l'interesse volto a riservare l'esercizio di pubbliche funzioni a soggetti che ne abbiano effettiva e concreta investitura; l'altra, quella descritta nell'art. 498 c.p., tutela la pubblica fede che può essere tratta in inganno da false apparenze.

2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.